

NORMATIVA

Articolo 1 - Norme generali

1. Su tutto il territorio del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand così come definito dalla legge regionale 20 maggio 1980, n. 51 non possono essere effettuati interventi incompatibili con le finalità e gli obiettivi della legge istitutiva del Parco naturale, di seguito riportati:
 - a) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche del Gran Bosco, anche in funzione dell'uso sociale di tali valori;
 - b) organizzare il territorio per la fruizione a fini scientifici, culturali, didattici e ricreativi;
 - c) promuovere la qualificazione delle condizioni di vita delle popolazioni locali;
 - d) promuovere e valorizzare le attività agro-silvo-pastorali.

2. In particolare, sul territorio del Parco, oltre a quanto disposto dalle leggi nazionali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:
 - a) aprire e coltivare cave e torbiere;
 - b) esercitare l'attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36;
 - c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
 - d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole;
 - e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico e urbanistico;
 - f) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali presenti sul territorio;
 - g) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada;
 - h) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi.

Articolo 2 - Nuclei ed edifici sparsi

1. Nei nuclei di Montagne Seu, Monfol e borgate minori sugli edifici dei quali sono stati eseguiti i rilievi, riportati sulle schede allegate al presente Piano gli interventi e le opere edilizie devono essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, delle dimensioni, delle proporzioni, dei materiali, di elementi e tecniche costruttive

definiti al successivo articolo 4.

2. Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione senza modifica dei rapporti volumetrici, delle altezze e dei prospetti degli edifici, nel rispetto del tessuto urbanistico delle borgate.
Non sono ammessi interventi di nuova costruzione in nessuna parte del territorio tutelato.
3. La ricostruzione dei ruderi è ammessa, qualora non espressamente vietata dagli elaborati catastali allegati al presente piano, purchè essi siano documentati a catasto e risulti visibile il perimetro almeno da tre lati, nel rispetto delle altezze presenti in zona, degli orientamenti, dei prospetti e delle inclinazioni delle falde del tetto degli edifici adiacenti e purchè non richiedano l'esecuzione di nuove opere infrastrutturali.
4. Interventi che interessino più edifici del tessuto edilizio volti a realizzare migliori condizioni igienico-funzionali degli edifici e una miglior fruizione del nucleo sono consentiti tramite la redazione di un Piano di Recupero, da redigersi ai sensi dell'articolo 41 bis della legge 5 dicembre 1977, n.56.
Tale piano dovrà prevedere le eventuali particelle catastali di uso pubblico e/o comune, il restauro degli edifici e dei manufatti di uso collettivo, la sistemazione delle aree di pertinenza dei fabbricati, la dotazione delle opere di urbanizzazione.
Gli interventi devono essere realizzati nel rispetto delle tipologie di cui agli articoli 4 e 5.
Il nucleo di C.Berge può essere recuperato con l'esclusiva destinazione d'uso pubblico.
5. Le destinazioni d'uso consentite sono quelle agro-pastorali, agrituristica, residenziale e di servizio alle attività del Parco.
6. Le chiese e gli edifici pubblici o militari aventi più di 50 anni sono soggetti ad autorizzazione ai sensi della legge 1089/39 per interventi di restauro e risanamento conservati
7. Per le infrastrutture di servizio (energia elettrica, gas, telefono etc.) di cui si vogliono dotare le borgate o i singoli edifici, si devono privilegiare forme di utilizzo di tecnologie leggere a basso impatto ambientale secondo le indicazioni di cui al successivo articolo 5.
8. Per lo smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi, mano a mano che vengono realizzati gli interventi, gli edifici devono essere dotati di opportuni sistemi di fitraggio prima che le acque di scolo siano disperse nei corpi idrici o nel terreno; nel caso siano realizzati più interventi va valutata la necessità di provvedere alla realizzazione di una rete fognaria con depurazione delle acque in applicazione della circolare n.2 ECO del 30 gennaio 1991, in attuazione della legge regionale n.13/90.
9. Deve essere garantita la raccolta dei rifiuti solidi per la quale devono essere sistemati appositi contenitori idonei alla raccolta, opportunamente mascherati da allestimenti in legno, secondo modelli predisposti dall'Ente di gestione.

Articolo 3 - Edifici ad uso agro-silvo-pastorale

1. I fabbricati d'alpe adibiti all'uso agro-silvo-pastorale: Grange Randuin e Le Selle e Alpe Laune: edifici composti di un lungo fabbricato in muratura ad un solo piano, utilizzato come stalla e di un fabbricato adiacente per la residenza rurale; essi sono

stati oggetto di recenti lavori di ristrutturazione e presentano la copertura in lamiera. Su detti fabbricati sono ammesse ulteriori opere di miglioria e di riorganizzazione aziendale, quali interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria; in tali occasioni si deve prevedere la tinteggiatura della lamiera del tetto in colore scuro, anche a fini di miglior conservazione del materiale.

2. Le opere di ristrutturazione devono essere tali da consentire esclusivamente la riorganizzazione funzionale e gli adeguamenti tecnici, igienico-sanitari necessari allo svolgimento delle attività agro-pastorali e di quelle di cui al successivo punto 4.
3. Gli interventi devono essere eseguiti nel rispetto dei dati dimensionali riportati nel rilievo edilizio allegato, delle tipologie e dei materiali di cui al successivo articolo 4.
4. Per tutti i fabbricati d'alpe è ammesso il mantenimento della destinazione d'uso agro-silvo-pastorale e il cambio di destinazione con funzioni agrituristiche e di limitata ricettività (posto-tappa) e di sorveglianza al servizio del Parco.
5. Per quanto riguarda lo scarico dei liquami delle stalle essi devono essere raccolti in vasche di decantazione e dispersi mediante il sistema della fertirrigazione; le vasche devono essere interrate e qualora non fosse possibile farlo integralmente le parti esterne devono essere eseguite in pietra.
6. Gli scarichi liquidi delle attività residenziali e ricettive devono essere depurati mediante opportuni sistemi di filtraggio, prima di essere dispersi nei corpi idrici o nel terreno.
7. I dettagli tecnici e i parametri di controllo sono esplicitati nelle circolari n.2 ECO del 30 gennaio 1991, e n.9 ECO del 26 giugno 1991, in applicazione della legge regionale n.13/90.
8. I progetti devono prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia, quali quella idroelettrica, tramite l'installazione di piccole turbine che sfruttano i salti d'acqua, e quella solare e fotovoltaica; le opere di presa e le condotte devono essere interrate ed eventuali manufatti sporgenti devono essere eseguiti in pietra e raccordati al profilo del terreno.
9. Va organizzato il trasporto dei rifiuti solidi a valle.
10. E' ammesso il recupero dei ruderi, purchè documentati catastalmente e di cui siano ancora visibili i muri perimetrali almeno da tre lati, per gli usi di cui al punto 4. L'altezza alla quota del colmo e della gronda e l'inclinazione della falda del tetto dovranno essere quelle dei fabbricati di analoga destinazione d'uso; deve essere garantito il rispetto delle tipologie e dei materiali di cui al successivo articolo 4.
11. L'Ente Parco favorisce la stipulazione di convenzioni tra gli Enti comunali, proprietari e gestori di fabbricati d'alpe al fine di favorire forme di agriturismo e di ricettività nel Parco.

Articolo 4 - Tipologie edilizie

1. Il patrimonio edilizio del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand è stato censito e rilevato edificio per edificio, limitatamente a quelli ancora da ristrutturare, riportando dati dimensionali, caratteristiche tecniche e storiche, destinazioni d'uso, tipologie e materiali in allegato al presente Piano. Le analisi e gli studi condotti portano ad individuare il seguente repertorio di elementi costruttivi e decorativi, per

ognuno dei quali sono state individuate tecniche e materiali d'intervento:

- a) copertura: prevalentemente in pietra a spacco (lose); se ne rintracciano alcune in scandole di larice, che devono essere ripristinate o rifatte secondo le tecniche tradizionali in uso nella zona.
Nel rifacimento della copertura in pietra occorre utilizzare lo stesso tipo di materiale, a spacco, non squadrato, posato a regola d'arte in modo da non permettere infiltrazioni d'acqua; per evitare lo scivolamento causato dalla neve è conveniente inchiodarle ai listelli tramite fori non passanti; sono sconsigliate le graffe che favoriscono lo sgocciolio e il fenomeno di gelo e rigelo con conseguente rottura della pietra.
Per ragioni di coibentazione termica è consentito realizzare sotto il manto di copertura un tavolato, eventualmente reso impermeabile e coibentato con fogli di isolante bitumato, distanziato dalla copertura in modo da permettere la circolazione dell'aria e da evitare il fenomeno della condensa.
Nel caso siano utilizzati i fermategole in metallo, va usato il tipo a scomparsa che evita il gocciolamento e il relativo fenomeno di gelo e rigelo che può determinare la rottura della pietra;
- b) orditura: grossa travatura e puntoni in larice sgrossato, con listelli piallati, travi principali aggettanti sui frontespizi, a volte sagomate; l'eventuale sagomatura deve essere analoga a quella già esistente sugli edifici dello stesso nucleo.
Le travi in larice devono essere lavorate ad ascia, grossolanamente squadrate, trattate con impregnante antimuffa e insetticida.
La sporgenza del tetto non deve essere foderata nè ricoperta con faldali in metallo.
L'inclinazione della falda deve essere conforme a quelle esistenti.
- c) camini: sono realizzati in pietra con copertura piana o obliqua in lose.
Devono essere eseguiti secondo lo stesso modello, anche se ex novo per ragioni sanitarie; la canna fumaria va realizzata internamente all'edificio; qualora, per comprovate ragioni di spazio essa sia realizzata all'esterno deve essere mascherata in pietra a vista.
- d) gronde: non tutti gli edifici ne erano dotati: quelle che rimangono sono in larice, comprese le cicogne; nel caso siano previste esse dovranno essere in rame o in larice; non fanno parte del patrimonio tradizionale i pluviali esterni per la discesa delle acque piovane.
- e) muratura: in pietra mista (scisti e calcare), a secco o legata con malta, a corsi piuttosto regolari se di dimensioni grandi o medie. In alcune borgate (Sapé di Exilles ad esempio) si trovano edifici con intonaco rustico, in malta di calce, di colori realizzati con terre e pigmenti del luogo, di colori rosati o grigi.
La muratura in pietra a vista deve essere mantenuta e rifatta in caso di recupero dei ruderi; qualora sia legata con malta essa deve essere eseguita a basso tenore cementizio, con terre locali in modo da riprodurre i colori in uso.
Nel caso di rifacimento di intonaci, essi devono essere eseguiti con impasto non cementizio, a grana grossa, rustico e di colori ricavati da pigmenti e terre del luogo. Potranno essere eseguite campionature per individuare il tipo di intonaco e di colore, alla presenza di tecnici di fiducia del Parco.
- f) aperture e serramenti: si tratta per lo più di grandi portoni d'ingresso ai fienili e alle stalle, con soglia in pietra e architrave in legno; spesso i battenti sono composti di una porta pari a circa un terzo dell'apertura e di un portone, che divideva l'ingresso degli animali e degli alimenti da quello delle persone; essi sono realizzati con tavole verticali irrigidite da tre assi orizzontali, rozzamente squadrate e disposte alla base, a metà e sul battente superiore.
In alcune borgate, al posto dell'architrave in legno, l'apertura è retta da conchi in

pietra, spesso tufacea, disposti a semicerchio; in questo caso i portoni, analoghi ai precedenti per la composizione, non sono di forma rettangolare, ma presentano la parete superiore a semicerchio.

Le finestre sono invece generalmente piuttosto piccole, per ragioni termiche, con davanzali e architravi in legno o pietra a seconda della disponibilità del materiale.

Alcune conservano grate in ferro battuto infilate l'una nell'altra; si rilevano anche semplici feritoie riquadrate in pietra per dar luce e aria ai locali di servizio e alle stalle.

Particolari sono le aperture triangolari con telaio in legno che arieggiano i fienili in alcuni edifici di Montagne Seu.

Le aperture esistenti e i relativi serramenti devono essere mantenute e ripristinate; qualora per necessità di maggiore soleggiamento e arieggiamento si renda necessaria l'apertura di nuove finestre o porte queste devono essere eseguite sui prospetti non principali e, nel caso di ricostruzione dei ruderi, in corrispondenza delle pietre squadrate che denunciano le aperture originali e tenendo conto delle disposizioni rintracciabili sui prospetti ancora visibili o degli edifici di analogo modello; analogamente possono essere riaperte porte e finestre preesistenti, purchè testimoniato da architravi, stipiti e davanzali o disposizione chiaramente riconoscibile delle pietre.

Architravi e davanzali devono essere eseguiti in legno o in pietra, le soglie in pietra.

Per ragioni di sicurezza possono essere sistemate grate in ferro verniciato di colore scuro.

I telai dei serramenti a vetri devono essere posti sul filo della muratura interna; le ante devono essere poste preferibilmente all'interno dell'edificio; qualora, per ragioni di spazio sia necessario metterle all'esterno, devono essere realizzate in tavole piene di legno, irrigidite orizzontalmente e incardinate in modo da chiudersi a filo della muratura interna.

Tutto il legname utilizzato deve essere grossolanamente squadrato, trattato con impregnante ignifugo, antimuffa, insetticida, di colori naturali non lucidi.

- g) elementi caratteristici e decori: si tratta di travi orizzontali inserite nella muratura, che devono essere conservate incrementandone la funzione di irrigidimento della muratura ed eventualmente utilizzandone di nuove per ripararla in caso di lesioni;
- pietre angolari di notevoli dimensioni;
 - pietre e travi in legno riportanti date, iniziali, simboli civili e religiosi;
 - tondi e riquadri ad intonaco con date e iniziali;
 - aperture a bocca di lupo.

I decori rustici che essenzialmente riportano la data e le iniziali di chi costruì o riparò gli edifici, devono essere conservati e restaurati in quanto memoria storica di notevole importanza.

La realizzazione di finestre o porte utilizzando le bocche di lupo delle fortificazioni (es. a Monfol) non può pregiudicare le strombature delle stesse.

- h) elementi caratteristici delle borgate:
- fontane: generalmente sono in pietra con piglia sagomata; se ne segnalano due a Montagne Seu, presso la chiesa e il rifugio del Parco, una a Sapé di Salbertrand; il Parco ne ha sistemate alcune in legno a Monfol e lungo la strada forestale, a Crot e una in pietra a Serzaret;
- recinzioni: non si trovano particolari tipi di recinzioni se si eccettuano alcuni tratti di muretti a secco e recenti staccionate in legno a Monfol;
- selciati: rimangono alcuni resti di selciati sui sentieri presso la borgata C. Berge.

Tali elementi devono essere conservati e restaurati; è possibile inserire nuove

fontane in legno o pietra per dotare di acqua i nuclei di abitazioni o le aree di fruizione del Parco senza alterare il deflusso minimo dei rii e avendo cura di non modificare le condizioni del terreno.

Sul territorio del Parco è preferibile non sistemare recinzioni; qualora si rendesse necessario per ragioni di sicurezza o di protezione di orti dai selvatici esse devono essere eseguite in legno o pietra, in siepe verde di essenze locali, che può anche mascherare una rete metallica.

Per quanto riguarda i tracciati degli antichi sentieri o le mulattiere, essi devono essere conservati restaurando i manufatti ancora esistenti quali selciati o muretti a secco. Il loro tracciato non deve essere interrotto da eventuali attraversamenti da parte di infrastrutture.

- i) fabbricati d'alpe: all'interno del Parco si trovano i fabbricati di Laune, Le Selle e Randuin.

Il primo è composto di un fabbricato moderno; il secondo è stato completamente rimodernato e il terzo consiste in una costruzione militare parzialmente ristrutturata.

Per i fabbricati già ristrutturati ad uso agricolo, si prevede di tinteggiare di colore scuro le lamiere di copertura (marrone o grigio) e di conseguenza i serramenti, qualora non fossero in legno naturale; per gli intonaci delle murature devono essere preferiti i colori degli inerti naturali locali (sabbie, terre grigie o ocra) e devono essere usati materiali e tinte non impermeabilizzanti.

I fabbricati sono già serviti da piste agro-forestali e devono essere dotati di vasche di fertirrigazione, a norma della circolare n. 2 ECO del 30 gennaio 1991 in applicazione della legge n. 13/90.

- l) fabbricati accessori: i piccoli volumi in pietra con tetto in lose, destinati a locali per la conservazione dei formaggi o a ricovero per animali o attrezzi possono essere recuperati per usi annessi alla residenza sia rurale che civile senza alterarne i volumi, le altezze e i materiali.

- m) ricostruzioni dei ruderi: qualora si determini la necessità di usufruire di volumi più ampi di quelli esistenti, potranno essere recuperati i ruderi, purchè rilevati nell'allegato, che ne specifica modalità d'intervento, tipologie e materiali, indicati anche nel presente articolo e purchè non si richieda l'esecuzione di nuove opere infrastrutturali e che non si trovino su terreni che presentino dinamiche di instabilità.

Per quanto riguarda la situazione rilevata, in generale rimangono consistenti tracce dei muri perimetrali, che mostrano ancora visibili segni delle aperture esterne ed interne, travature che indicano le altezze dei solai, delle travi di colmo e di gronda.

In questi casi risulta determinata l'altezza e l'inclinazione della falda del tetto; ove non siano chiari esse devono essere dedotte dalla media delle altezze riconoscibili nella borgata, mentre l'inclinazione della falda è quella normalmente usata per i tetti in pietra (30%) e in scandole (35%).

Per quanto riguarda la distribuzione interna e le relative destinazioni d'uso, esse devono essere compatibili con l'impianto dei volumi da recuperare: l'uso abitativo civile non pone particolari problemi distributivi mentre le altezze, in assenza di solai o di appoggi e travi, possono essere portate ai valori di legge (mt. 2,40) purchè non siano interessate volte o particolari architettonici di rilievo documentario.

In quest'ultimo caso deve essere piuttosto abbassato il livello del pavimento.

Particolari cautele devono essere rispettate in caso di riutilizzi ad uso rurale, sia dal punto di vista igienico sanitario che strutturale, al fine di non alterare le caratteristiche degli edifici.

- n) edifici notevoli:

Forte Sapé : si tratta di una costruzione militare del XIX secolo che costituiva

opera di vigilanza rispetto alle strade di collegamento con la Francia: necessita di opere di restauro e risanamento conservativo; deve essere garantita la sicurezza rispetto al fossato che lo circonda e ripristinato il ponte di accesso; la costruzione si presta ad un percorso didattico guidato, con eventuale esposizione di pannelli esplicativi delle opere stesse di difesa;

Ghiacciaia: si tratta di un ampio locale in muratura dove erano conservati i blocchi di ghiaccio, tratti dal lago situato a monte; necessita di opere di pulizia e ripristino e potrebbe essere oggetto di visite guidate con esposizione di bacheche informative sull'attività stessa;

Chiesa di Montagne Seu (vedi scheda di rilievo) dedicata ai SS. Cosma e Damiano: devono essere previste urgenti opere di restauro e risanamento conservativo, dato che presenta preoccupanti lesioni, in relazione a movimenti del terreno e infiltrazioni di umidità. Essa è sottoposta al vincolo ex lege 1089/39;

Chiesa di Monfol: costruita in questo secolo, necessita di sole opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Batteria della Testa di Mottas e relative trincee: resti di fortificazioni militari del XVI secolo modificate nel corso della prima guerra mondiale: necessitano di opere di ripristino e risanamento conservativo, con particolare attenzione alla sicurezza.

Articolo 5 - Infrastrutture

1. Sul territorio del Parco naturale, per i delicati equilibri ambientali connessi alla conservazione e alla tutela della flora e della fauna, oltre che in ragione degli equilibri idrogeologici e forestali, non sono ammesse:
 - linee elettriche ad alta tensione e relative cabine di trasformazione e tralicci;
 - nuovi impianti ed antenne per radiotelecomunicazioni, fatti salvi quelli funzionali alla vigilanza e al soccorso; per quanto riguarda le antenne esistenti presso il Monte Genevris e il "faro degli alpini" occorre procedere ad una verifica della loro funzionalità e ad un riordino delle strutture e dell'area di pertinenza;
 - opere di regimazione delle acque; sono ammesse esclusivamente sistemazioni da eseguirsi con tecnologie leggere, previo parere del Servizio regionale di prevenzione dal rischio geologico e sismico di cui al successivo articolo 11;
 - nuovi impianti di risalita a fune e relative attrezzature; per quanto riguarda gli impianti esistenti occorre che sia mantenuta in buono stato di conservazione la cotica erbosa sulle piste da sci in modo da evitare forme di dilavamento e fenomeni di dissesto del terreno.
2. E' ammessa la posa di vasche per antincendio purchè eseguite e localizzate nel rispetto dei valori ambientali.
3. Tutti gli impianti a rete (illuminazione-energia, idrico-sanitario, gas-riscaldamento, telefono) devono essere interrati e si deve avere cura di ripristinare la cotica erbosa e di inerbire il terreno dove è stato effettuato lo scasso; le attrezzature visibili (cabine elettriche e telefoniche, chiusini di acquedotti e vasche di fertirrigazione) devono

essere costruite o rivestite con muri di pietra eseguiti a regola d'arte; i collettori di fognatura devono confluire in opportune fosse di depurazione delle acque, interrate; per la raccolta selezionata dei rifiuti devono essere utilizzate contenitori mascherati con allestimenti in legno, trattate con impregnante, raggruppate in zone decentrate e mascherate; i serbatoi del gas liquido per riscaldamento (GPL) devono essere localizzati a distanza regolamentare dagli edifici secondo la normativa di prevenzione dagli incendi, parzialmente interrati e mascherati con essenze locali; eventuali pannelli solari e fotovoltaici devono essere disposti secondo il profilo del terreno, in quanto la tipologia degli edifici ed il materiale componente i tetti non risulta compatibile con gli stessi; per quanto riguarda la tipologia dei corpi illuminanti esterni, l'Ente Parco e i Comuni devono definire modelli omogenei di riferimento; essi devono essere collocati sugli edifici o manufatti.

4. Presso le borgate dove è consentito l'accesso agli automezzi dei residenti, nelle aree individuate su base catastale dove non è ammesso il recupero dei ruderi, devono essere ricavate piazzole di sosta stabilizzando il terreno senza impermeabilizzarlo e mascherando le auto con alberi di essenze locali.

Articolo 6 - Edifici al servizio del Parco

1. Rifugio-casotto di sorveglianza: in località Montagne Seu è stato ristrutturato un edificio a cura del Parco ad uso rifugio e vigilanza; esso si compone di locali uso dormitorio, cucina e servizi igienici ed è dotato di fossa settica, impianto a gas e di illuminazione: sono ammesse opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.
2. Ghiacciaia di Salbertrand: locale in muratura con volta a botte, dove veniva immagazzinato il ghiaccio per la vendita; essa è stata acquisita dall'Ente di gestione, che con limitate opere di risanamento la intende destinare a museo dell'attività originale e a centro di incontri.
3. Strutture per la vigilanza, attrezzature di servizio: altane, recinti
 - è consentita la costruzione di piccole strutture in legno, da eseguirsi a cura del Parco con funzioni informative e di sorveglianza; nei luoghi dove risulta importante l'osservazione degli animali possono essere collocate altane in legno.
 - è consentita la costruzione di recinti di cattura per animali, di superficie e tecnica costruttiva idonea alla funzione, da eseguirsi a cura dell'Ente di gestione in luoghi adatti allo scopo; non è ammessa all'interno del territorio del Parco naturale la costruzione di recinti faunistici a scopo didattico e per la sosta temporanea di animali catturati.

Articolo 7 - Aree attrezzate

1. Sono previste (Tav. 2) alcune aree attrezzate presso i principali ingressi al Parco: Serre Blanche (Sauze d'Oulx); Sapé di Exilles; Ghiacciaia (Salbertrand): in queste aree è prevista l'installazione di tavoli e panche in legno, contenitori in legno per la raccolta dei rifiuti, bacheche informative e ove possibile per la disponibilità dell'acqua fontane in legno o in pietra. E' inoltre possibile la realizzazione di staccionate in legno a tutela dei terreni a pascolo o delle aree boscate contigue o per motivi di sicurezza rispetto a strade e parcheggi.

2. Le bacheche e tutti i tipi di segnaletica orientativa e informativa, riportanti finalità e divieti relativi all'area tutelata saranno uniformati ai modelli regionali di cui alla deliberazione n.20-5900 del 17 giugno 1986.

Articolo 8 - Viabilità e sentieri

1. La viabilità è individuata sulla tavola n. 2 e consiste in:

- piste forestali aperte per uso agro-silvo-pastorale dove è consentito il transito per gli usi previsti dalla legge regionale 8 agosto 1989, n. 45 e ai mezzi indicati all'articolo 3 della legge regionale 22 aprile 1991, n. 16 "Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand";
- mulattiere e sentieri di tipo escursionistico, che spesso ricalcano antichi percorsi di servizio agli alpeggi transitabili a piedi e, se opportunamente segnalati, a cavallo e in bicicletta;
- pista per lo sci di fondo che si snoda lungo la pista forestale da Enfer-Lampuje a Montagne Seu: essa necessita di essere tracciata e migliorata nel tratto di raccordo tra la strada di Enfer e la strada Monfol-Montagne Seu con limitate opere di modellamento del terreno, dove la pendenza della pista forestale risulta troppo elevata per la pratica dello sci di fondo; per l'esecuzione di tali interventi dovrà essere redatto un progetto esecutivo, la cui compatibilità dovrà essere sottoposta al parere dell'Ente di gestione del Parco.
- percorsi didattici autoguidati che formano una fitta rete sui sentieri del Parco e sono riconoscibili perchè segnalati cippi numerati in legno.

2. Le strade sterrate, particolarmente la strada del Colle dell'Assietta, le mulattiere (strada dei cannoni) e i sentieri, spesso di origine storica, rivestono carattere documentario sia rispetto all'uso del territorio, che per i loro caratteristici manufatti con selciati, gradini e muretti in pietra: su di essi devono essere eseguiti lavori di manutenzione con ripristino delle opere in pietra ed eventuale ridisegno dei tracciati originari; è fatto divieto di interromperne o alterarne il tracciato o demolirne i manufatti. E' autorizzato il taglio di specie arboree o arbustive che ne abbiano invaso il tracciato, secondo la vigente normativa di settore.

3. Le strade ad uso agro-silvo-pastorale devono essere mantenute sterrate e possono essere oggetto di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo i seguenti criteri:

- il sedime stradale può essere consolidato con materiali non impermeabilizzanti e devono essere realizzate tutte le opere di drenaggio necessarie affinché il tracciato della strada non interrompa il normale deflusso delle acque e non si formino fenomeni di ruscellamento e di dilavamento;
- le scarpate, non superiori a 45° di pendenza, devono essere consolidate mediante inerbimento o con sistemi bioingegneristici quali vimate o graticciate con essenze adatte all'ambiente;
- qualora, per le caratteristiche del versante non sia possibile ottenere una scarpata inferiore a 45° di pendenza, eventuali muretti di contenimento devono essere eseguiti in pietra;
- lungo la carreggiata debbono essere posate canalette laterali per il drenaggio e lo scolo delle acque, quelle trasversali devono essere posate a distanza

proporzionale alla pendenza del sedime stradale; per quanto riguarda i materiali che le costituiscono deve essere data la preferenza a quelli naturali.

4. Non è ammessa l'apertura di nuove strade in aree boscate e in tutte le aree a dissesto come previsto dall'articolo 30 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56. Nel caso debba essere trasportato materiale per opere edilizie o per attività di servizio agro-silvo-pastorale in aree non servite da infrastrutture viarie si farà ricorso all'uso di teleferiche o al trasporto con animali.

Articolo 9 - Parcheggi

1. All'interno dell'area a Parco si trova un unico parcheggio in località Serre Blanche, composto di piazzole con fondo asfaltato per circa 40 posti auto (Tavola 2) e due aree per la sosta delle auto presso l'area attrezzata della "ghiacciaia" e del Sapè.
2. Sui fogli e mappe catastali allegati al presente piano e relativi a Monfol (Oulx) e Montagne Seu (Salbertrand) sono individuate alcune particelle dove non è consentita la ricostruzione dei ruderi e che vengono destinati alla sosta delle auto dei residenti, a cui è consentito l'accesso. Sarà compito dell'Ente di gestione, d'intesa con le Amministrazioni comunali competenti promuovere una convenzione con i proprietari ed un eventuale piano d'intervento che individui nel dettaglio le aree da destinarsi a tali usi e le modalità di esecuzione dei lavori, nel rispetto dei criteri espressi al successivo punto 3. L'individuazione particellare e l'avvio delle procedure di utilizzo delle aree avverrà attraverso intese tra l'Ente di gestione del Parco, le Amministrazioni comunali interessate e gli eventuali proprietari.
3. Tali aree devono essere mantenute sterrate, eventualmente trattandole con materiale stabilizzante del fondo, che non impermeabilizzi il terreno, devono essere inserite in modo compatibile con l'ambiente naturale e il tessuto edilizio circostante, con eventuali mascherature in essenze locali.

Articolo 10 - Vincoli e aree d'interesse documentario, artistico e ambientale

1. Il territorio del Parco è soggetto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23, ad eccezione dei nuclei di Monfol, di Montagne Seu, Serzaret, C. Berge e di quelli di fondovalle; devono pertanto essere osservate le procedure autorizzative previste dalla legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 sull'area vincolata.
2. Tutti gli edifici pubblici, militari e di culto da più di cinquanta anni sono tutelati ai sensi dell'articolo 4 della legge 1 giugno 1939, n. 1089.
3. I reperti paleontologici, archeologici e fossili sono tutelati a norma della legge 1 giugno 1939, n. 1089 come "cose che interessano la paleontologia, la preistoria e la civiltà".
4. La legge regionale 5 dicembre 1975, n. 56 all'articolo 13, comma 7, sub a) dichiara inedificabili le "aree da salvaguardare per il loro interesse storico, ambientale, etnologico e archeologico": è pertanto fatto divieto di eseguire opere e manufatti edilizi, movimenti terra e scavi in tali aree.
5. Le quote superiori a 1600 metri, i circhi glaciali, le zone boscate, gli usi civici e l'intera area a Parco naturale sono inoltre tutelate ai sensi della legge 8 agosto

1985, n. 431 e soggette alle norme della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Articolo 11 - Aree di salvaguardia idrogeologica

1. A seguito dell' abbandono parziale dell'attività agro-silvo-pastorale in montagna e considerata la ripidità dei versanti e la scarsa consistenza di alcuni terreni si rendono necessari i seguenti interventi aventi funzione di salvaguardia idrogeologica:
 - la ripulitura delle basse sponde degli alvei dei torrenti;
 - il ripristino della rete irrigua abbandonata;

 - lo sfalcio dei prati in quota;

 - il drenaggio delle acque e la posa di canalette trasversali e laterali, oltre alla ripulitura di quelle esistenti sui tratti di strada all'interno del Parco;

 - la sistemazione di versanti che presentano dinamiche di dissesto idrogeologico, mediante opere di consolidamento eseguite con tecniche di ripristino ambientale quali palificate in legno, graticciate e viminate con l'inserimento di essenze vive locali e rinverdenti.
2. E' vietato ogni intervento che insista sulle aree instabili e le frane individuate sull'allegato cartografico n. 1 del presente Piano: sulle stesse aree devono essere individuati interventi di drenaggio delle acque e di contenimento del dissesto quali quelle indicate al precedente comma 1, ultimo capoverso, previo parere del Settore Regionale di Prevenzione dal Rischio Idrogeologico, Metereologico e Sismico.
3. Sulle aree interessate da valanghe ricorrenti, individuate sull'allegato cartografico n. 1 non è consentito alcun intervento; nel caso già esistano strutture, occorre redigere uno studio dettagliato sul rischio valanghivo e sulle opere di difesa che è opportuno realizzare.
4. Sulle aree di cui ai punti 2. e 3. sono comunque ammesse le opere relative all'installazione di sistemi di monitoraggio delle situazioni a rischio.

Articolo 12 - Aree di ripristino ambientale

1. Per qualsiasi opera che comporti movimento terra, al termine dei lavori debbono essere eliminate eventuali buche e avvallamenti del terreno e deve essere ripristinata la cotica erbosa e l'eventuale vegetazione preesistente all'intervento.
2. Le discariche e cave abbandonate o aree che presentino fenomeni di dilavamento, di ruscellamento o comunque dinamiche di abbandono e rischio idrogeologico devono essere oggetto di appositi progetti di intervento, approvati dall'Ente Parco, mirati alla bonifica e al ripristino ambientale di dette aree.
3. Non sono consentite discariche all'interno del territorio del Parco: tutto il materiale di scarico e i rifiuti debbono essere convogliati, con apposita raccolta selettiva, nelle discariche presenti e autorizzate all'esterno del Parco.

Articolo 13 - Rete idrografica e laghi

1. Lungo le sponde dei corsi d'acqua e dei laghi naturali e artificiali è vietata ogni nuova edificazione, secondo i limiti di distanza previsti dall'articolo 29 della legge regionale 5 dicembre 1975, n. 56. Valgono inoltre le procedure autorizzative sulle fasce previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
2. E' fatto divieto di alterare le condizioni del terreno circostante le sorgenti con movimenti terra e opere al fine di non comprometterne l'esistenza e le condizioni di potabilità delle acque. Dalle prese degli acquedotti deve essere osservata la fascia di rispetto di 200 metri.
3. I manufatti relativi alle prese degli acquedotti e delle piccole turbine per la produzione dell'energia devono essere il più possibile interrati e raccordati al profilo del terreno, devono essere eseguiti in pietra o, se già esistenti in cemento, devono essere rivestiti in pietra massiccia disposta a regola d'arte. Tali opere devono comunque garantire il deflusso minimo delle acque anche in periodo di siccità e non devono costituire sbarramento dell'alveo che ostacoli il normale scorrimento dei rii. Devono essere osservati i criteri per il rilascio delle concessioni di derivazione dai corsi d'acqua di cui alla D.G.R. n.74 - 45166 del 26/4/1995.
4. L'Ente Parco dovrà promuovere, d'intesa con gli altri Enti competenti, un censimento delle sorgenti, distinguendo quelle libere da quelle incanalate, in modo da individuarne la portata e la qualità delle acque, da distinguerne le possibilità d'uso come abbeveratoi per animali o per usi civili liberi o controllati e quelle "sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate", ai sensi dell'articolo 25 della legge 5 gennaio 1994, n.36.

Articolo 14 - Segnaletica

1. Le bacheche e tutti i tipi di segnaletica orientativa e riportanti finalità e divieti relativi all'area tutelata devono essere uniformati ai modelli regionali di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.20-5900 del 17 giugno 1986.
2. L'Ente di gestione del Parco promuove iniziative volte ad uniformare materiali e tipi di insegne pubblicitarie delle attività di fruizione e ricettive all'interno del Parco; ogni installazione pubblicitaria sarà autorizzata preventivamente dall'Ente di gestione in conformità ai modelli predisposti.

Articolo 15 - Effetti del Piano d'Area

1. Il presente Piano, a norma dell'articolo 11 della legge regionale 20 maggio 1980, n. 51 costituisce a tutti gli effetti stralcio del Piano territoriale. Le norme urbanistiche contenute nella presente normativa sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio regionale che approva il Piano stesso e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici vigenti; il Piano sarà oggetto di periodiche verifiche e aggiornamenti.
2. Il Piano esplica i suoi effetti anche ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431 e pertanto costituisce strumento di tutela a norma dell'articolo 2 della legge regionale 3

aprile 1989, n. 20 e consente di applicare le procedure autorizzative di cui al punto f) dell'articolo 13 della legge medesima.

3. I Comuni interessati dovranno adeguare mediante apposite variazioni i propri strumenti urbanistici entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Regionale che approva il presente Piano.
4. Dalla data di adozione del Piano di area si applicano le misure di salvaguardia previste per il Piano territoriale dalla normativa urbanistica regionale.
5. Tutte le norme previste dal presente piano sono immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e sono cogenti e vincolanti rispetto alla normativa del P.r.g. sia per quanto riguarda gli interventi pubblici che privati.

Articolo 16 - Sanzioni

1. Le violazioni di cui all'articolo 1 della presente normativa comportano le sanzioni di cui all'articolo 9 della legge regionale 20 maggio 1980, n. 51.
2. Le violazioni alle norme forestali e agricole contenute nel presente Piano comportano le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia di foreste e di attività agro-pastorali.
3. Le violazioni alle norme di tutela ambientale contenute nel presente Piano comportano le sanzioni previste dalle leggi di settore regionali e statali.
4. Le violazioni alle norme di carattere urbanistico-territoriale contenute nel presente Piano comportano le sanzioni di cui al Titolo VII della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, dalla Legge 28 febbraio 1985, n.47 e della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.